

materia finanziaria, mediazione in assicurazioni, mediazione in beni immobiliari, mediazione in borsa, deposito di valori, deposito in casseforti, stime e perizie finanziarie (assicurazioni, banche, immobili), informazioni finanziarie (assicurazioni, banche, immobili), gestione di patrimoni, informazioni finanziarie, riscossione di pigioni, assicurazione malattia, assicurazione marittima, assicurazioni sulla vita, informazioni finanziarie on line, informazioni finanziarie interattive e informatiche» della classe 36,

— «comunicazioni tramite terminali di computer, trasmissione di dispacci, spedizione di dispacci, informazioni in materia di telecomunicazioni, messaggeria elettronica, trasmissione di messaggi, trasmissione di messaggi e d'immagini assistita da computer, trasmissione via satellite» della classe 38.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente invoca in sostanza due motivi a sostegno della propria impugnazione.

Con il primo motivo, essa deduce che il Tribunale è venuto meno al proprio obbligo di motivazione — ed ha in tal modo violato l'art. 253 CE e l'art. 73 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario ⁽¹⁾ — poiché non ha censurato per mancanza di motivazione le decisioni impugnate dell'UAMI. In queste ultime, infatti, la commissione di ricorso dell'UAMI avrebbe proceduto a un'analisi globale del carattere distintivo dei segni denominativi PAYWEB CARD e P@YWEB CARD rispetto ai prodotti e servizi contemplati, senza motivare la propria decisione con riferimento a ciascuno di essi. Orbene, una motivazione globale sarebbe possibile solo qualora i prodotti e servizi presentassero fra loro un collegamento sufficientemente diretto e concreto, al punto da formare una categoria o un gruppo sufficientemente omogeneo, caratteristica evidentemente non riscontrabile nel caso di specie, poiché i prodotti e servizi di cui alla domanda di registrazione assolvono funzioni differenti.

Con il secondo motivo, la ricorrente contesta la valutazione del Tribunale secondo la quale vi sarebbe una certa sovrapposizione dei rispettivi ambiti di applicazione degli impedimenti assoluti alla registrazione stabiliti dall'art. 7, n. 1, lett. b) — d), del regolamento n. 40/94. Secondo la giurisprudenza della Corte, ciascuno degli impedimenti alla registrazione elencati all'art. 7, n. 1, di detto regolamento sarebbe infatti indipendente dagli altri ed esigerebbe un esame separato. Il Tribunale avrebbe quindi commesso un errore nell'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), relativamente ai prodotti della classe 9, non avendo proceduto ad un esame individuale effettivo dell'impedimento alla registrazione previsto da tale disposizione.

⁽¹⁾ GU 1994, L 11, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Corte d'appello di Roma (Italia) il 24 luglio 2009 — Luigi Ricci/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

(Causa C-286/09)

(2009/C 233/14)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte d'appello di Roma

Parti nella causa principale

Ricorrente: Luigi Ricci

Convenuto: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Questioni pregiudiziali

Si chiede di statuire in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 del Trattato CEE se gli artt. 17, 39 e 42 del Trattato e le norme pertinenti del Regolamento n. 1408/71 non debbano essere interpretate nel senso che il principio della totalizzazione di tutti i periodi di assicurazione per l'apertura, il conseguimento ed il mantenimento del diritto alle prestazioni — principio attuato con l'adozione, da parte del Consiglio, del Regolamento n. 1408/71 — trovi applicazione in tutti i casi in cui è necessario ricorrere al sistema della totalizzazione e prorattizzazione per il riconoscimento del diritto ad una data prestazione, con la conseguenza che si debbano prendere in considerazione a tale fine sia i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ciascuno Stato membro, che i periodi di assicurazione compiuti nel regime previdenziale applicabile ai dipendenti delle Istituzioni comunitarie.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Corte d'appello di Roma (Italia) il 24 luglio 2009 — Aduo Pisaneschi/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

(Causa C-287/09)

(2009/C 233/15)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte d'appello di Roma

Parti nella causa principale

Ricorrente: Aduo Pisaneschi

Convenuto: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Questioni pregiudiziali

Si chiede di statuire in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 del Trattato CEE se gli artt. 17, 39 e 42 del Trattato e le norme pertinenti del Regolamento n. 1408/71 non debbano essere interpretate nel senso che il principio della totalizzazione di tutti i periodi di assicurazione per l'apertura, il conseguimento ed il mantenimento del diritto alle prestazioni — principio attuato con l'adozione, da parte del Consiglio, del Regolamento n. 1408/71 — trovi applicazione in tutti i casi in cui è necessario ricorrere al sistema della totalizzazione e prorattizzazione per il riconoscimento del diritto ad una data prestazione, con la conseguenza che si debbano prendere in considerazione a tale fine sia i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ciascuno Stato membro, che i periodi di assicurazione compiuti nel regime previdenziale applicabile ai dipendenti delle Istituzioni comunitarie.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo per la Sardegna (Italia) il 27 luglio 2009 — Telecom Italia SpA/Regione autonoma della Sardegna

(Causa C-290/09)

(2009/C 233/16)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo per la Sardegna

Parti nella causa principale

Ricorrente: Telecom Italia SpA

Convenuta: Regione autonoma della Sardegna

Questioni pregiudiziali

- 1) se le disposizioni della Direttiva n. 2004/18/CE ⁽¹⁾ (relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi), come indicate nel paragrafo 10, debbano essere interpretate nel senso che esse precludano la partecipazione ad un appalto di servizi, come il servizio di documentazione, divulgazione e realizzazione del «Sistema omogeneo di identità visuale dei luoghi e degli istituti della cultura: Patrimonio Culturale Sardegna» oggetto della gara indetta dalla Regione Sardegna, ad un raggruppamento temporaneo di imprese fra i cui componenti figura anche una amministrazione statale, del tipo di quella descritta al punto 12;
- 2) se le disposizioni dell'ordinamento italiano di cui all'articolo 3, commi 22 e 19, del codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 163/2006 (secondo i quali, rispettivamente «Il

termine «operatore economico» comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi»; e «I termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi» designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi») e dell'art. 34 del medesimo codice dei contratti pubblici (che elenca i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici) si ponga in contrasto con la direttiva n. 2004/18/CE, se interpretato nel senso di limitare la partecipazione ai prestatori professionali di tali attività con esclusione di enti pubblici che abbiano preminenti finalità diverse da quelle di lucro, quali la ricerca.

⁽¹⁾ GU L 134, p. 114

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Commissione tributaria provinciale di Parma (Italia) il 27 luglio 2009 — Isabella Calestani/Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma

(Causa C-292/09)

(2009/C 233/17)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria provinciale di Parma

Parti nella causa principale

Ricorrente: Isabella Calestani

Convenuta: Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma

Questioni pregiudiziali

Appare pertanto pregiudiziale, ai fini della decisione del caso di specie, stabilire se sussista contrasto dell'art. 19, comma 5 del DPR n. 633/72 con il diritto comunitario e con il principio di neutralità dell'IVA ed in particolare se vi sia un mancato recepimento della VI direttiva n. 77/388/CEE ⁽¹⁾ del 17 maggio 1977 nella parte in cui il diritto interno non prevede la detraibilità dell'IVA sugli acquisti da parte di soggetti che effettuano operazioni esenti.

⁽¹⁾ GU L 145, p. 1